

realtà forense

ORGANO DEL SINDACATO AVVOCATI DI BARI FONDATA NEL 1969 - Aderente ANF

Direzione, Redazione, Amministrazione: 70123 Bari, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola 6° piano, tel 0805798198

Anno XXXII - N. 2

Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari

Bari, maggio 2005

Intervento dell'avv. Gianni Di Cagno, già componente del Csm, interviene sulle modifiche alla Costituzione

Chi vince prende tutto

L'idea verticale dei rapporti tra i poteri dello Stato

Gianni Di Cagno

A leggere il testo della legge costituzionale recante "modificazioni di articoli della parte II della Costituzione", la prima sensazione è di sgomento: hanno stravolto la nostra Carta fondamentale, mettendola a rischio l'unità del Paese, intaccando i nostri diritti fondamentali.

Poi leggi meglio, e provi un certo sollievo. Ti rendi conto che il sistema non potrà mai funzionare, che anche se i furori ideologici dovessero prevalere sul buon senso e il testo venisse approvato in via definitiva, si arriverebbe in breve alla paralisi istituzionale, che alla fine, dunque, sarebbe necessario cambiare tutto.

Dopo un pò, riflettendo sulle istanze da cui la maggioranza parlamentare era partita, ti scappa persino da ridere. Ti accorgi, ad esempio, che dal famoso Senato federale sono sparite proprio le Regioni, oppure, che l'esigenza di superare il bicameralismo perfetto è stata risolta inventando un procedimento legislativo tanto confuso quanto farraginoso, che dilaterà enormemente i tempi di approvazione delle leggi e determinerà continui conflitti di competenza tra le due Camere; o ancora che la "unità nazionale" dell'attuale art. 87 prima diventa "unità federale della nazione" nel testo di riforma approvato in commissione, e poi, nella formulazione definitiva del nuovo art. 87, si trasforma in "unità federale della Repubblica", mentre la povera Repubblica, che era diventata "federale" nel terzo comma del nuovo art. 114 votato in commissione, nel testo finale perde l'aggettivo e ridiventa Repubblica semplice non più federale. Insomma, se non fossimo in presenza di una tragedia istituzio-



nale ci sarebbe davvero da ridere. E tuttavia, occorre tornare seri e provare a riflettere.

Per esempio sui disastri materiali di cui rischiano di essere fonte quelle polizie regionali e locali di cui parla il nuovo art. 117, in un Paese che ha già troppi localismi e troppe polizie in concorrenza tra loro. Ovvero, sui sicuri disastri culturali di cui sarà fonte la istrizione regionale. Continuo a chiedermi, in proposito, quali mai possano essere i programmi di interesse regionale: forse la vittoria della Lega Lombardiana a Marengo sul Barbarossa, con il Carroccio e

Alberto da Giussano, verrà studiata solo in Lombardia, mentre la resistenza degli otrantini contro i turchi solo in Puglia; forse la rivolta dei Vespi non sarà più considerata storia d'Italia e verrà declassata a storia siciliana. E chissà come la metteranno con Garibaldi e i Mille, così sconsiderati da partire dal Nord per sbarcare al Sud: forse in Liguria studieranno l'imbarco di Quarto, in Sicilia lo sbarco di Marsala e in Campania l'incontro di Teano. Povera storia d'Italia.

Soprattutto, occorre riflettere sulla complessiva "filosofia" sottesa alla nuova Costituzione con la maggio-

ranza parlamentare intende approvare in via definitiva; anche per capire come sia possibile che forze politiche apparentemente eterogenee come i nazionalisti di AN e localisti della Lega, possano trovare un comune denominatore nel guazzabuglio istituzionale cui stanno cercando di dare vita. E se si riflette su questo, si capisce che bisogna essere davvero preoccupati, perché si sta mettendo in discussione l'impianto profondo della attuale Costituzione della Repubblica italiana.

Quel denominatore comune, infatti, altro non è che un'idea "verticale" gerarchica, dei rapporti tra i poteri, laddove l'idea di base sottesa alla Costituzione del '47 è quella del rapporto "orizzontale", dell'equilibrio tra i poteri, del pluralismo. La riforma costituzionale, infatti, al di là e oltre le nefandezze sulla devolution, realizza un sistema piramidale, il cui vertice è rappresentato da un potere esecutivo dilagante; in cui il potere legislativo è frazionato in mille rivoli tra loro contrapposti, e dunque indebolito e paralizzato; e in cui i poteri neutri di controllo sono a dir poco marginalizzati.

Come si vede, è l'opposto della filosofia ispiratrice della Costituzione vigente, che nel definire i rapporti tra i poteri ha privilegiato il modello cosiddetto pluristico; nel quale, cioè, una molteplicità di centri di potere - autonomi sia in ragione di funzioni sia in ragione di territorio - interagisce nell'interpretazione del principio della sovranità popolare, senza alcuna gerarchia tra poteri politici legittimati elettoralmente e poteri neutri di controllo che godono di forme differenti di legittimazione.

(segue a pag. 7)

Dalla parte della gente

Silvano Salani

Da qualche tempo si è aperta la riflessione sulla opportunità di cambiare il sistema elettorale, strumento della partecipazione del cittadino alla cosa pubblica. Il maggioritario venne presentato come il sistema che più degli altri mette la responsabilità dei singoli eletti di fronte al giudizio dei propri elettori. Ma il risultato è stato ben diverso.

Dalla partitocrazia, propria del proporzionale, improntata a scelte legate a valori - punti di riferimento e di aggregazione di movimenti di opinione ben definiti - si è passati al c.d. leaderismo, in cui prevale il voto populistico di simpatia, di suggestione mediatica, o talvolta anche di solo rifiuto, a discapito di quello d'opinione.

Processo favorito indubbiamente anche dal processo di invecchiamento di alcuni valori tradizionali, messi in discussione e talvolta semplicemente negati e neppure sostituiti.

Nella conseguente assenza di certezze e punti di riferimento si è creato più che un "diverso sentire" un "incerto sentire" sulle questioni più importanti. La posizione dell'individuo nella collettività e nella famiglia. La religione. La funzione della proprietà privata. Il risparmio ed il consumismo, pubblicizzato quest'ultimo quasi come una componente etica dell'economia. Un'economia sacrificata sull'altare della globalizzazione, cui tutti pare applaudano non avvedendosi che ha l'effetto di impedire la redistribuzione della ricchezza e che il sistema non regge senza parità di condizioni. Anche il diritto al lavoro, di cui forte è l'affermazione di garanzia nella nostra carta costituzionale, sta abbandonando stabilità aprendosi alla precarietà, talvolta realizzata con forme di intermediazione che, sotto certi aspetti, richiamano il caporalato delle maestranze agrarie.

Il crollo dei valori si riflette sui programmi politici.

Programmi e valori sono due realtà che camminano in parallelo: i valori danno consistenza ai programmi e chiarezza di obiettivi, individuando le scelte che sono necessarie per la tutela dei valori.

(segue a pag. 4)

Riforma avvocatura Più competenze

Pierluigi Vulcano

Il malessere diffuso che attanaglia l'avvocatura rende di grande attualità il tema della riforma della nostra legge professionale. Tema posto al centro di un ampio dibattito che coinvolge le istituzioni, la politica e le associazioni e che ha portato all'elaborazione di più progetti di riforma (C.N.F., Cavallaro-Federici, Vietti bis, Castelli), nessuno dei quali, però, sufficientemente condiviso per essere tradotto in legge.

(segue a pag. 5)

Forse un'antinomia suggestiva ma pericolosa

Politica forense, un limite tra i due termini

Massimo Di Florio

In questi giorni si fa un gran parlare di "Politica Forense". Chi scrive viene assalito da un dubbio: qual è il limite che i due termini, anzi le due parole - politica e forense, intendo -, contengono? Apparentemente, il semplice accostamento tra il sostantivo femminile (politica) e l'aggettivo (forense) dovrebbe arricchire il secondo per ricondurlo, inesorabilmente verso il primo, in un solco di più ampia mobilità d'intenti. Vien fatto di pensare che il primo possa esistere indipendentemente da qualunque

altra aggettivazione in aggiunta e, conseguentemente, il secondo, necessari ineluttabilmente di una aggiunta. Se così fosse, si dovrebbe amaramente prendere atto che il predetto accostamento debba servire unicamente a riempire ciò che un contenitore (lo si direbbe vuoto) non ancora possiede, non del tutto, almeno.

La <<politica>>, infatti non abbisogna (non necessiterebbe) di ulteriori ridondanti specificazioni, diversamente da quanto <<attività giudiziaria>> (è questo il signi-

ficato di <<forense>>?) mostri di richiedere. Si è perfettamente consci del fatto che tali riflessioni finiscano col determinare dissensi di ogni genere e specie. Allora, per cercare di rassicurare quelli che Voltaire definiva massa (si lascerà alla colta fantasia del lettore appassionato di storia la ricerca dell'esatto termine), si dirà che questo articolo altro non è che un puro esercizio di logica (lo si spera, per lo meno).

(segue a pag. 7)



E' auspicabile un sempre maggiore umanesimo nella cultura giuridica e un ritorno

Giustizia, un mito antico:

Enzo Varricchio

Cultivare l'utopia di giustizia terrena è la missione e il credo di ogni avvocato. Il **Preambolo al Codice Deontologico Forense afferma che è compito dell'avvocato contribuire al raggiungimento dei fini della giustizia**, attraverso l'attuazione dell'ordinamento. La proficua competenza tra le norme giuridiche e i principi etici di giustizia, tra norma formale e tutela sostanziale, sono la stella polare cui tendere nell'esercizio della professione.

Oggi viviamo un'epoca di alienazione dai fini ma vi fu un tempo, forse solo mitico, sorta di Age d'Or, in cui la legge e la giustizia, il diritto e la morale, $\mu\omicron\sigma\omicron\varsigma$ e $\delta\iota\kappa\alpha\iota\sigma\tau\eta\nu$ formavano una perfetta unità e coincidenza, un tempo in cui le norme che regolavano i rapporti tra gli uomini erano una cosa sola con i principi etici del vero, del buono e del giusto.

Nel mondo antico, i principi morali erano legge e la legge era sempre moralmente fondata, le forme primitive di stato si reggevano su un'assiologia di pochi valori som-

mamente condivisi e praticati: fedeltà ai costumi della comunità, mutuo soccorso nel pericolo e contro il comune nemico, rispetto dell'anzianità, etc.

E' il mito classico che rafforza tali indicazioni, attraverso una personificazione teologica della originaria omologia tra legge e morale. La giustizia, ovvero sia una delle aspirazioni etiche per eccellenza, nonché il fine precioso del diritto, era una divinità venerata sia in Grecia che a Roma.

Al *Kunsthistorisches Museum* di Vienna è possibile ammirare una bella tela del pittore *Salvator Rosa* uno dei maestri del barocco di scuola napoletana, intitolata *Il ritorno di Astrea*. Raffigura la vergine *Astrea*, dea greco-latina della giustizia, che appare in cielo accompagnata da un leone e porge ai contadini che la riveriscono intorriti la spada e la bilancia, suoi attributi consueti che simboleggiano l'autorità imperativa (il leone), e all'occorrenza coercitiva (la spada), della legge per realizzare la giustizia (la bilancia).

Il soggetto dell'opera, che ogni giorno osserviamo riprodotto nelle statue maestose che accolgono gli utenti dinanzi alle porte dei nostri tribunali, è tratto da Virgilio il quale, nelle *Georgiche* (IV Egloga), narra che *Astrea*, figlia di Zeus e della titana *Temi*, durante l'età dell'oro - epoca felice in cui si viveva in libera anarchia e reciproco rispetto, in cui tutti i diritti e le aspirazioni dell'uomo potevano realizzarsi - abitò sulla terra insieme agli altri dei.

Secondo la *Teogonia* di *Esiodo*, quando gli uomini cominciarono a macchiarsi dei primi delitti e l'aurea armonia fu interrotta, *Astrea* abbandonò i centri abitati, rifugiandosi presso i contadini, equi e pacifici. Col tempo, anche questi ultimi presero a trasgredire la legge, cosicché la *Giustizia*, ultima tra gli dei, lasciò la terra corrotta per tornare in cielo e trasformarsi nella costellazione della *Vergine*, come l'etimologia del suo nome chiaramente ricorda.

La tela di *Salvator Rosa* raffigura la profe-

zia del ritorno della dea in terra in un lontano futuro, che altro non è se non la nuova età dell'oro, di cui parlano i miti di quasi tutte le popolazioni antiche.

Astrea aveva degli alter ego o eteronimi, *Temi* e *Diche*, anch'esse considerate patrono della giustizia. Pure queste due divinità ribadivano simbolicamente la stretta penetrazione tra religione, etica e diritto.

$\Theta\epsilon\mu\iota\sigma$ è un sostantivo, in origine neutro e solo in seguito divenuto femminile, un solo termine con cui i Greci solevano unitariamente designare ciò che è lecito per volontà divina riconosciuta oggettivamente dagli uomini in una pluralità di concetti, oggi irreversibilmente separati e distinti: legge, giustizia, equità, causa,

sentenza, pena, autorità legittima di un capo, diritto, istituto, regola, uso, costume. **Temi**, madre di *Astrea*, raffigurata con l'elmo, lo scudo e la lancia, è l'antichissima dea del ciclo titanico e fu, in ordine di tempo, la seconda moglie di Zeus. Dalla unione tra il signore degli dei e la *Giustizia* nacquero anche le *Eserpidi*, le *Parche* e le

Cultivare l'utopia di una giustizia terrena è la missione e il credo di ogni avvocato

Vi fu un tempo, forse solo mitico, in cui il diritto e la morale erano una sola cosa

Fu sempre guidato dai principi della legge morale. Era un uomo pericoloso, quindi andava eliminato

Moro, rivoluzionario della politica italiana

Nenni disse di lui: "Ha il vantaggio di avere mille vocaboli più degli altri"

Franco Martino

CONSIGLIO NAZIONALE NAPOLI 1968.
"Tempi nuovi si annunciano - ed avanzano in fretta come nel mai. Il vorticoso succedersi delle rivendicazioni, la sensazione che sturture, ingiustizie, zone d'ombra, condizioni d'insufficiente dignità e di insufficiente potere non siano oltre tollerabili, l'ampiarci del quadro delle attese e delle speranze all'intera umanità, la visione del diritto degli altri, anche dei più lontani da tutelare non meno del proprio, il fatto che i giovani, sentendosi ad un punto nodale della storia, non si riconoscano nella società in cui sono e la mettano in crisi, sono tutti segni di grandi cambiamenti e del grande travaglio doloroso nel quale nasce una nuova umanità".

UDINE 13 APRILE 1969
"La crisi psicologica dell'interclassismo è un problema di doverosa accentuazione. Si tratta della necessità, ogni giorno più urgente, di riconoscere la base popolare, la larghissima base popolare, e di provvedere, nell'economia, nella vita culturale e sociale e nell'esperienza politica, ad accogliere la spinta rivendicativa di libertà e di giustizia, garantendo a tutti i diritti di coloro che hanno sofferto e soffrono nelle angustie di una condizione sociale inferiore o marginale ed ai quali tocca un potere limitato o apparente. Si deve quindi far emergere i nuovi protagonisti, a pieno titolo, della vita sociale e politica, dare loro la sensazione che una tutela intelligente e lungimirante esista e che il ricorso alla violenza rivoluzionaria è insieme intollerabile

e inutile. Si tratta di dare il via ad una sapiente ed umana redistribuzione del potere, ad una giustizia sociale effettiva".

CONSIGLIO NAZIONALE 18 GENNAIO 1969.
"Dar corso a quella operazione dolorosa, ma feconda dello scomporre per ricomporre, dell'abbandonare a poco a poco il vecchio, per permettere al nuovo di nascere". "Il modo cambia soprattutto con i giovani, i quali hanno un loro mondo: sono chiamati ad elaborare da se le proprie convinzioni, ed i propri ideali, tenendo conto, ma solo come dato, della esperienza delle altre generazioni; essi sono una componente autonoma, importante, influente in una società che ogni giorno più loro appartiene e deve perciò esprimere valutazioni ed aspirazioni".



Aldo Moro

"Quest'uomo ha dalla sua un grosso vantaggio. Ha sempre mille vocaboli in più degli altri".

Ovviamente non si trattava solo di vocaboli ma di contenuti di valenza universale. Purtroppo l'aver inventato e praticato un nuovo modo di far politica in Italia non gli giovò. Era un uomo pericoloso che andava eliminato.

Karol Wojtyla

Lungo la via si disperse la speranza: l'Uomo cadde nel corpo ma lo Spirito si innalzò alto nel cielo rispecchiandosi negli occhi della umanità, sgomenta. La preghiera si levò in tutti i continenti ove giunse la sua voce a conciliare i popoli e ad abbattere i confini tra uomini liberi; la Sua parola era al cuore elevando gli animi; La Sua immagine colpì lo sguardo di tutti. Ora il Suo silenzio crea nell'universo un vuoto immenso.

Avv. Antonio De Palo

Difficile credere che questo linguaggio proveniva dallo stesso uomo che nel 1954 scrisse "Unità e pluralità di reati". L'elemento che li accomuna è lo spirito rivoluzionario, l'audacia, la lungimiranza che lo muoveva nell'elaborare la materia giuridica e nell'interpretare l'azione politica che per lui era soprattutto azione umana. Frutto di una vita interiore e mentale fuori dal comune.

I brani estrapolati dai suoi discorsi (riportati qui sopra) non contengono parole di un politico né di un sociologo né di un filosofo. Sono parole di un cantore fine e sensibile, direi di un animo poetico, parole dolci e toccanti, provocatorie ed esaltanti. Accenti nobilissimi che indicano un fervore indomito e appassionato.

È la sua una rivoluzione personale sortita da un sistema di principi e di valori, dalla sua libertà interiore, dalla necessità impellente di prepararsi al nuovo, ai cambiamenti che emergono dalla società. È, se vogliamo, una sfida, anche questa estrema e rivoluzionaria, contro l'immobilismo e il conformismo poiché le cose - diceva - sono

irreversibilmente cambiate, non saranno ormai più le stesse.

Il mondo cambia per collocarsi ad un livello più alto, sicché i compiti della politica diventeranno sempre più complessi e difficili. Una rivoluzione che scaturiva direttamente da una legge morale, di cui Moro aveva da sempre seguito i precetti, che da giovane era stato il suo credo e la sua guida, una legge morale che doveva dominare la politica e insegnargli su di un piano di ispirazione cattolica intensamente umano.

Il Moro sconosciuto e rivoluzionario che provoca una insanabile e profonda rottura con il mondo in cui si trova ad operare, nasce da qui. Egli ha avvertito la presenza di una nuova umanità che si affaccia: bisogna quindi capire, approfondire, partecipare poiché in definitiva sono segni positivi di qual cosa che si muove, che vuol crescere, che vuole contare.

"Vi sono certi dati sconcertanti, di fronte ai quali chi abbia responsabilità decisive non può restare indifferente: la violenza talvolta, la confusione ad un tempo inquietante e

paralizzante, il semplicismo scarsamente efficace di certe impostazioni sono sia un dato reale ed anche preoccupante. Ma sono - egli diceva - tuttavia un fatto, benché grave, di superficie. Nel profondo, è una nuova umanità che vuole farsi, e il moto irresistibile della storia".

La sua causa rivoluzionaria era al servizio dell'uomo, che non andava assorbito e schiacciato nella massa popolare guidata dall'interessato dogmatismo partitico, ma andava recuperato e salvato da una condizione di schiavitù morale e materiale e riconsegnato ad una società giusta e cristiana.

Moro aveva maturato in sé, attraverso un profondo travaglio morale ed intellettuale, una strategia rivoluzionaria a livello di idee e di valori, adeguata ai tempi e alle condizioni nuove non solo della società italiana, ma internazionale. Porre in discussione le certezze personali, per uscire da una sorta di "sonnolenza spirituale" e attaccare a fondo miti di comodo: questo il suo obiettivo.

Pietro Nenni una volta disse di lui:



di interesse da parte dell'Avvocatura italiana per i problemi sociali ed etico-filosofici

L'armonia Etica-Diritto

Ore, tra le quali la stessa Diche, che in qualche modo rappresenta un antecedente, un eteronimo ovvero un doppio di Astrea.

Il mito assai spesso ci presenta alcune figure sovrapposte di cui è interessante notare i margini di coincidenza e quelli differenziali, per poi seguirne l'evoluzione concettuale nel tempo. Temi esprimeva il concetto del diritto naturale, quale è consacrato dagli usi e dalle consuetudini, e passò poi a designare la legge e l'ordine stabiliti da Zeus nel mondo, sia nella natura sia nella vita umana.

"Temi fu dunque una divinità a carattere essenzialmente morale".

Anche la parola *ἀρετή* da cui proviene, ovvero da cui si origina, la divinità greco-romana che incarnava la Giustizia, la figura che proteggeva e sorvegliava le attività dei tribunali, assume un senso ambivalente tra "costume" e "diritto", corrispondendo nella forma avverbiale al latino *more*.

Diche, severa persecutrice delle colpe, era una delle tre Ore, divinità che custodivano la parte del cielo e si identificavano con le stagioni. Le sue sorelle erano Irene (la pace) e Eunomia (il buon ordine),

entrambe espressioni caratteri coesenziali allo stato di giustizia.

A differenza di Astrea, che volando tra le nubi in Olimpo impersonava la connotazione assolutamente positiva di una retitudine perfetta, quindi non-umana, Dike designò anche il significato opposto, in quanto altra faccia della giustizia: la vendetta, la brama insana di una giustizia diretta, immediata, punitiva e strettamente personale, difetto comune ad uomini e dei; perciò fu posta a *"tener compagnia agli dei di sotterra"*.

Sagezza degli antichi! Una giustizia non temperata dal senso di umanità e dal controllo dello Stato sfocia nella sua antitesi e negazione.

Infatti, ben presto l'armonia primigenia narrata dal mito venne rotta: già nell'**Antigone sofoclea** traspare la scissione tra le norme della tradizione dei padri e quelle dell'orga-



Il ritorno di Astrea, tela del pittore Salvator Rosa custodita al Kunsthistorisches Museum di Vienna

nizzazione sociale e dei legislatori dello stato.

L'eroina tragica, rosa da un angosciante dilemma etico, alla fine fa prevalere la propria spinta morale e disubbidisce alla proibizione giusnormativa del sovrano Creonte, seppellendo il fratello Polinice. Nel caso di Antigone, non sono le ragioni del cuore

bensì le ragioni della giustizia a prevalere su quelle di Stato.

Il mito di Astrea rappresenta le nozze mistiche tra la morale e il diritto e racchiude in sé i due volti della giustizia: l'etica e la legge, i valori e il giudizio imperativo e imparziale sui valori. La dea fugge dalla terra quando la norma dettata dall'autorità alla comunità smette di rispecchiare il senso di giustizia di quest'ultima. Ritorna nel momento in cui l'umanità sarà stata capace di ripristinare una *societas* più vera ed equa, basando ogni comando ed ogni sanzione su una ragione morale oggettiva e pubblicamente condivisa.

La saggezza insita nella mitofania di Astrea, particolarmente riguardo il suo profetizzato ritorno sulla terra per una nuova età dell'oro, si presta a diverse letture ma per noi anzitutto come auspicio di un **sempre maggiore umanesimo della cultura giuridica**, in un clima di ritorno di **interesse da parte dell'Avvocatura per i problemi sociali ed etico-filosofici**, dei quali la sua evoluzione professionale deve necessariamente tenere conto se intende assolvere appieno alla propria funzione in futuro.

Dal commissario Maigret al Maresciallo Rocca: impazza il poliziesco all'italiana

L'antologia dolciastra delle fiction in tv La rassicurazione del piccolo schermo che il bene trionfa sul male

Alfonso Marrese

E' dalla metà degli anni Novanta che il settore della fiction, debordante in Rai nel "prime time", rappresenta ormai l'anima dell'azienda, vuoi perché gli eroi virtuali della sue storie si identificano con la sua stessa immagine; vuoi per gli equilibri che questo comparto le permette di stabilire nell'economia del sistema, nei rapporti di mercato e nelle capacità concorrenziali; vuoi per la possibilità di far coincidere singole produzioni con le necessità e le regole del servizio pubblico; vuoi infine per la quantità di messaggi che si riescono a selezionare e trasmettere, direttamente e indirettamente, attraverso questi prodotti.

La parola d'ordine è una sola: reality. Un realismo di facciata (l'ambientazione), più che di contenuti. Perché, gira e rigira, le storie raccontano sempre la solita storia. Ovvero: un briciolo di thriller, un po' di spionaggio e la giusta porzione d'azione, che non guasta mai. La qualità, con il tempo, è notevolmente migliorata. Ma se ne vediamo delle belle, ne vediamo anche tante. Un flusso quasi ininterrotto che finisce spesso per sovrapporsi, mettendo le reti Rai in concorrenza con se stesse, prima ancora che con Mediaset. Un dato su tutti, per capire: almeno 5 serate su 7 sono dedicate alle serie tv. Per non dire del pomeriggio e del preserale. Una fiction dietro l'altra, insomma. Una dose continua di "realismo" anestetizzante. Serve a riempire la programmazione ma serve anche a distogliere dalla vita reale, che non sta dentro ai telefilm. Ma che nei telefilm, quando somiglia alla vita, diventa morbida e protettiva. Perfino rassicurante. In fondo questo è il concetto di reality in tv: spacciare il falso per vero. In esclusiva, però. Perché all'esclusiva delle serie, una Rai che ha rinunciato a "tutto e di più", non rinuncia.

L'offerta di fiction spazia attraverso tutti i generi, dal poliziesco d'azione alla commedia, allo storico e al religioso. Ma è nelle serie brevi o lunghe più tradizionali, quelle che hanno radici nel giallo o comunque nel thriller cinematografico e letterario, di cui gli americani hanno inondato il mondo, che il palinsesto televisivo dà il meglio di sé. Da noi è stato elaborato un particolare sotto-



Il grande Gino Cervi in due scene de "Il commissario Maigret"

genere di "poliziesco all'italiana", di carattere strapaesano, con le dolci scenografie di città e paesaggi dell'Italia centrale e come nucleo forte di facile identificazione per la gente comune, a partire dalle sue vicende familiari (vedi i casi, ad esempio, del "Maresciallo Rocca" e della sua variante ecclesiastica, "Don Matteo"). Non mancano neppure ragazzi/soldato che con il fascino di una divisa disegnata da stilisti di fama, rompono, tra l'arresto di un cattivo e l'altro, il grigiore della vita di caserma, stuzzicando quella dei loro commilitoni (e degli spettatori), sia pure con il pudore imposto dalle circostanze (vedi "Carabinieri").

Insomma, la fiction "gialla" ha ormai invaso il teleschermo ma non sempre gli eredi di Maigret e Sheridan convincono: investigatori, carabinieri, poliziotti, finanziari, hanno spesso diviso il pubblico, amalgamando in sostanza le storie televisive in un'antologia dolciastra, con la rassicurazione che il bene comunque trionfa sul male. Purtroppo sappiamo bene, tutti, che non è



e non tolga nulla di meno nella considerazione del cittadino nei confronti dell'istituzione.

La fiction è, naturalmente, finzione ma a quella "gialla" si chiede uno scatto in più, un'identificazione - o perlomeno un'evocazione - della realtà perché questa scrittura può essere uno strumento per raccontare la quotidianità. Insomma più coraggio nel rappresentare, meno paladini e più gente normale. Gli eroi senza macchia e paura hanno fatto il loro tempo. Anche in tivù. E per noi il genere che, avendo lo stesso Dna della tv, più che il giallo e il noir, sarebbe il poliziesco claustrofobico, con un sol detective e un solo assassino. Possibilmente anche un solo luogo del delitto, una casa, una scala coi gradini di legno, una stanza dalla porta socchiusa, una finestra sul buio, un gatto che batte la coda e qualsiasi altro elemento che ricordi allo spettatore il luogo stesso in cui si trova davanti alla tv, quasi diventando lui stesso tv.

Praticamente, lo avrete capito, l'ideale è il tenente Colombo: un poliziotto stazonato e disarmato, un eroe con molte macchie e qualche paura, che inchioda gli assassini ricchi e potenti alle loro colpe usando chiacchiere, pezzetti di carta, stuzzicadenti e altre piccole tracce di vita trascurabili e universali. In confronto a lui Starsky e Hutch sono due bullettati dalla pistola facile e Poirot uno snob rompiballe. Va da sé, Magnum P.I. un cretino vittimizzato.

Molti non saranno d'accordo, ma ognuno può fare la sua classifica e personalmente, in testa alla classifica dei polizieschi televisivi mettiamo Colombo, che ancora regge all'usura delle domeniche su rete 4, perfino incorporando il tremendo Tg4. E può battersi ad armi pari solo col nostro vecchio Maigret che, nella insuperata versione di Gino Cervi (e Camilleri), ha la stessa pazienza, lo stesso colpo d'occhio, la stessa tenace in differenza alla carriera, gli stessi tempi morti pieni di vita mentale. Unica differenza importante è la moglie: quella di Maigret riempie di sé ogni spazio domestico, quella di Colombo è puro spirito.



Le competenze del giudice amministrativo e quelle del giudice ordinario

Urbanistica, il nodo-giurisdizione

Le controversie sui diritti patrimoniali consequenziali

Mirella Chiarolla - Antonio Deramo

Per venire a capo della questione vanno prese le mosse dalla L. n. 59/97, all'art. 11, lett. G, che delegava il governo alla formulazione di norme (decreto legislativo) che estendessero "...la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici..."

Il d. leg. n. 80/98, nell'attuare la delega, disponeva, all'art. 34: "Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia".

In tal modo, l'art. 34 aveva devoluto alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia ed urbanistica, specificando che, agli effetti del decreto, per urbanistica ed edilizia dovevano intendersi "tutti gli aspetti dell'uso del territorio".

All'indomani dell'entrata in vigore del suddetto decreto, si era subito posto il problema della giurisdizione in ordine alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva, a quelle ipotesi, cioè, in cui la procedura ablatoria non si conclude conformemente a legge (emissione del decreto di esproprio ovvero cessione volontaria dell'immobile) e non essendo possibile la restituzione dell'immobile al proprietario, in virtù dell'avvenuta realizzazione dell'opera (con conseguente accensione invertebra), il diritto dominicale si converte in diritto al risarcimento del danno.

Dopo alcune iniziali oscillazioni la giurisprudenza (ordinaria ed amministrativa) era approdata alla conclusione che l'ampia definizione di urbanistica ed edilizia contenuta nell'art. 34 facesse rientrare nell'alveo della giurisdizione amministrativa anche le controversie relative ad illegittima occupazione di suoli, con esclusione di quelle in tema di c.d. occupazione usurpativa, ove la mancanza finanche della dichiarazione di pubblica utilità confina l'attività della P.A. nel mero fatto e la esclude dall'uso del territorio.

La Corte Cost., con sentenza 17 luglio 2000, n. 292 (in Foro it., 2000, I, 2393) aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 del medesimo d.leg. per eccesso di delega. La stessa sorte si profilava per l'art. 34.

Il vizio (consistente nell'aver travalicato i limiti posti dalla delega) era palese, avendo esteso anche ai "comportamenti mate-



Una veduta aerea di Bari

riali" della P.A. la giurisdizione del giudice amministrativo (v. nota di VERZARO su Resp. Civ. 2001, 295 ss.).

A tale vizio di superamento dei limiti di delega seguiva la rimessione, da parte della Corte di Cassazione (ord. 25 maggio 2000 n. 43, in Foro it., 2000, I, 2143, con nota di DE MARZO), alla Corte Cost. della questione inerente la costituzionalità dell'art. 34 d. leg. n. 80/98.

Frattanto, la suddetta Corte Costituzionale, con sentenza 17 luglio 2000 n. 292 (in Foro it., 2000, I, 2393 ss., con nota di TRAVI) decretava (con la stessa causale) l'incostituzionalità dell'art. 35, 4° co., stesso d.leg., nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "anche tutte le questioni relative a diritti..."

Nelle more del giudizio di costituzionalità dell'art. 34 d.leg. 80/98, provocato, come si è detto, dalla Corte di Cassazione, interveniva però la L. 205/00, entrata in vigore il 10.8.00, che riproduceva il testo dell'art. 34 d. leg. n. 80/98 sotto forma di "legge".

La Corte Costituzionale, con ordinanza n.17 del 5.1.2001, pur riconoscendo implicitamente l'incostituzionalità dell'art. 34 d. leg. n.80/98 (si veda la pronuncia di costituzionalità dell'art. 33 d.leg.n.80/98), prendeva atto dell'emaneazione della L. 205/00, che legittimava per il futuro la riserva di giurisdizione del Giudice Amministrativo (previsto

in precedenza dal d.leg.n.80/98), restituendo pertanto gli atti alla stessa Cassazione. Si è creata perciò una situazione di notevole incertezza per i giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore del d. leg. n. 80/98, ma prima dell'entrata in vigore della successiva L. n. 205/00.

Tale situazione è, però, superata a seguito delle sentenze della Corte Cost. nn. 204 e 281 rispettivamente del 6 e 28 luglio 2004 (entrambe in Foro it., 2004, I, 2593 e ss. con note di BENINI, TRAVI, FRACCHIA). Con tali pronunce sono stati dichiarati incostituzionali gli artt. 33 e 34 del d. leg. n. 80/98 (così come novellati dalla L. n. 205/00) nella parte in cui comprendendo nella giurisdizione esclusiva, oltre agli atti ed ai provvedimenti attraverso cui le pubbliche amministrazioni svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la P.A. non esercita - neppure mediatamente - alcun pubblico potere.

Ne deriva che a seguito di tale pronuncia, dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti della Pubblica Amministrazione non collegati all'esercizio di un potere autoritario, quali appunto le fattispecie relative ai casi in cui si lamenta la illiceità della occupazione ma non si deduce

la illiceità di uno degli antecedenti la stessa e, pertanto, il diritto al risarcimento trova la sua fonte in un mero comportamento dell'Amministrazione.

La giurisdizione del Giudice Amministrativo deve essere, perciò, declinata in favore del Giudice Ordinario tutte le volte in cui il proprietario del bene illecitamente occupato non impugni un atto, ma faccia semplicemente valere la lesione del suo bene rinveniente da un comportamento della P.A.

Per i comportamenti della P.A. che si concretizzano in una apprensione del bene sine titolo, incidenti sui posizioni di diritto soggettivo dopo la suddetta pronuncia della Corte Cost. deve essere ritenuta sussistente la giurisdizione dell'A.G.O., poiché principio fondamentale del nostro ordinamento, secondo Corte Cost., è quello secondo cui la tutela dei diritti soggettivi è esercitata dinanzi al Giudice Ordinario (sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di occupazione acquisitiva a seguito della pronuncia n. 204/04 si rimanda, tra le altre a Cass. S.U. n. 21635/04, C.d.S., Sez. IV, n. 99/05, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. - II, n. 2184/04).

E' interessante rilevare - seppur per inciso - come il Giudice delle Leggi abbia "boccia-to" il sistema di riparto della giurisdizione per "blocchi di materie", utilizzato da ultimo dal legislatore, ribadendo con forza che il criterio debba rimanere strettamente legato alla posizione subiettiva fatta valere, mentre l'attribuzione di intere materie al G.A. vada considerata ipotesi eccezionale.

Deve altresì evidenziarsi che a seguito dell'ulteriore sentenza della Corte Cost. n. 281/04 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 34 del d. leg. n. 80/98 nella parte in cui aveva istituito una giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica anziché limitarsi ad estendere in tale misura la giurisdizione del Giudice Amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali), l'art. 35 del medesimo decreto deve necessariamente interpretarsi restrittivamente: nel senso, cioè, che il potere del Giudice Amministrativo di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali relativi alle controversie in materia di edilizia ed urbanistica è limitato alle sole ipotesi in cui lo stesso era già munito di giurisdizione.

In definitiva, il risarcimento del danno rientra nell'alveo di giurisdizione del Giudice Amministrativo quando sia conseguenza dell'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato e poi annullato, come, ad esempio, quando consegua all'occupazione del suolo avvenuta in forza di provvedimento di cui si contesti la legittimità (ancora C.d.S., Sez. IV, 99/05).

(dalla prima)

Se passa in secondo piano la supremazia dei valori si perdono le linee guida. I programmi diventano solo un compendio di scelte tra interessi. Lo scopo della politica è la ricerca e conservazione del potere.

Il c.d. legerismo si risolve allora nella formazione di gruppi oligarchici, che si contrappongono con l'unico scopo di cingere il consenso. Esercitandosi in confronti dialettici "ad escludendum", quali che fossero unici depositari della verità, dimenticherebbero che la forza di una collettività è riposta nello sforzo comune di tutte le componenti sociali. Cui spetta di confrontarsi tra loro per trovare un comune denominatore che consenta a tutti di progredire. Insieme.

Tale pericolo potrà essere superato solo recuperando il voto di opinione. L'unico che, essendo determinato da scelte di valori, ha in sé la capacità di evitare che tra chi governa e chi viene governato si erga un muro di incomunicabilità, incomprensione e sfiducia.

E' una strada obbligata in una Società divenuta sempre più partecipativa con la diffusione delle comunicazioni, nella quale anche la ricerca e la conservazione del consenso sono condizionate dalla condivisione delle scelte di valore e dalla partecipazione alle conseguenze che ne derivano. Ignorare la necessità partecipativa significa fare

DALLA PRIMA

Dalla parte della gente

politica con i soliti amici di merenda, trascurando la collettività. Da cui si verrà poi ripagato con ugual moneta, perché nessuno si sentirà impegnato a dare diffusione ed a far proselitismo su scelte da cui si è stati esclusi. Il risultato sarà di una sempre più ristretta gestione oligarchica del potere statale, arroccata nella difesa di sé stessa piuttosto che nella realizzazione degli interessi della collettività. Quindi pericolosa, nociva e suscettibile di sfociare in gravi conseguenze di instabilità.

Una politica per il popolo e non contro il popolo è possibile solo tenendo conto della volontà partecipativa della società moderna, favorendo il coinvolgimento della gente. Per acquisire diretta consapevolezza dei bisogni della gente ed assicurare una risposta sensibile, nel rispetto degli altri convincimenti. E' necessario, quindi, che sia assicurata anche la effettiva partecipazione di ogni minoranza che raggiunga una significativa consistenza, sottraendola al condizionamento delle oligarchie di gruppo.

Risultato possibile solo in un sistema proporzionale con sbarramento, magari ad un 4 o 5% secondo l'indicazione prevista in altri sistemi politici. Per scindere lo stato, quale organizzazione di collettività non sempre omogenea, da credo di parte o da interessi di alcuni. Privilegiando i diritti dei più, ma nel rispetto di quelli di tutti.

Corso di informatica. A breve uno di telematica Avvocati a lezione di "Office"

Felice Lafabiana

Il Sindacato Avvocati di Bari si è reso promotore di un corso di informatica per avvocati ed operatori del diritto in genere, patrocinato dal Consiglio dell'Ordine ed in collaborazione con l'associazione INFIERI e con il Centro Studi di Informatica Giuridica. Lo stesso, coordinato dall'avv. Maria Grazia D'Ecclesiis, si è svolto presso la sede di Infieri, dotata di aule con personal computer a disposizione dei corsisti.

Il modulo "Office base" della durata di quaranta ore, ha fornito a quanti non erano in possesso di alcuna conoscenza informatica, un'adeguata panoramica dei programmi applicativi Office, mentre il secondo modulo, denominato "Office Professionale" ha permesso l'approfondimento degli stessi sistemi applicativi Office per acquisire una maggiore padronanza. Le lezioni sono state condotte dal prof. Giovanni

Monda, docente in Informatica presso l'Università degli studi di Salerno, al quale va un particolare ringraziamento per le capacità didattiche e le qualità umane e professionali evidenziate.

A breve avrà inizio il terzo modulo dedicato interamente al processo telematico, della durata complessiva di venti ore e coordinato dall'avv. Massimo Melica, Presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica. Affronterà tematiche di attuale rilevanza tra cui: il documento elettronico, le firme elettroniche, il Processo Telematico, il redattore degli atti e la CPCEPT, la sicurezza informatica nello studio legale, l'organizzazione dello studio nell'era digitale, la protezione dei dati personali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Sindacato Avvocati presso il Palazzo di Giustizia di Bari. - tel.080/5798198



I Comuni non la rilasciano se non ci sono le idonee condizioni igienico-sanitarie

Attenti all'abitabilità

Dopo il condono edilizio, non è automatica

Antonio Maurantonio

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 15 aprile 2004 n.2140 della sez. V nel confermare il suo orientamento giurisprudenziale ha ribadito il principio secondo cui "il certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio presentato ai sensi dell'art. 35 co. 20 L.47/85 può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario".

Nella stessa sentenza si è chiarito che la disciplina del condono (che serve a consentire la regolarizzazione di opere edilizie non conformi alla disciplina sostanziale dell'edificazione e che si possono porre in contrasto con la normativa di settore, in violazione dei piani regolatori ecc. ...) rappresentata pur sempre un'ipotesi di sanatoria eccezionale e quindi è ben possibile che le opere condonate, pur potendo considerarsi legittime sotto il profilo amministrativo e penale, rimangono oggettivamente in contrasto con la disciplina edilizia sostanziale.

Più in particolare ciò significa che il condono edilizio, da ultimo reintrodotta con la L.24/2003, nel caso affrontato, non ha automaticamente

comportato il rilascio del certificato di abitabilità.

Anzi, fermi due principi:

1) Deve escludersi un'automatizzata assoluta del certificato di abitabilità anche se vi è stata concessione in sanatoria;

2) Permangono in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità degli edifici.

Questo significa che le deficienze igienico sanitarie [come umidità diffusa, scarsa areazione, scarsa illuminazione] riscontrate nei locali, dai competenti uffici delle ASL, ben possono integrare la violazione di fonti normative di carattere primario e portare quindi poi l'Amministrazione Comunale ad emettere un provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato di abitabilità oggi detto di agibilità (T.U. Dpr 380/2001).

In poche parole il Comune, pur in presenza di pere soggette a condono, potrà non rilasciare il predetto certificato quando riscontri la violazione di disposizioni di legge in ordine ai requisiti di salubrità ed ai relativi servizi essenziali oppure riscontri la violazione di norme regolamentari e legislative in materia di sicurezza statica e prevenzione degli incendi ed infortuni.



Un vicolo della città vecchia di Bari

(dalla prima)

Evidentemente sono necessari ulteriori approfondimenti, meglio non avere alcuna riforma che averne una cattiva.

Da un'analisi dei vari progetti ad oggi presentati sorge il dubbio che i novelli riformatori non abbiano colto quale sia il problema attuale dell'avvocatura e che confondano i mezzi con il fine.

La loro attenzione, infatti, è focalizzata tutta sulla formazione (accesso-aggiornamento-specializzazione) che, per quanto importante, costituisce solo un mezzo, e neppure l'unico, per raggiungere il fine rappresentato, a mio parere, dal recupero del prestigio dell'avvocatura non in senso corporativo ma nella prospettiva della migliore qualità del servizio da

DALLA PRIMA Riforma dell'avvocatura

Più competenze

offrire al cittadino.

La formazione, intesa non come via per ripulire gli albi e neanche quale possibile bussines, ma nella sua accezione più nobile di strumento di arricchimento della conoscenza, consente all'avvocato il raggiungimento di valori fondamentali, quali la dignità ed il decoro, ma non è sufficiente a garantirgli la libertà.

Un avvocato afflitto dal bisogno non sarà mai autonomo nelle sue scelte e libero intellettualmente. Nell'affrontare il tema della riforma della legge professionale bisogna, quindi, convin-

cersi che la "causa", il fine per cui battersi è quello di porre un freno al processo di graduale ma costante impoverimento della professione.

Problema questo non risolvibile con la sola eliminazione dell'accesso indiscriminato all'albo: centosessantamila avvocati sono già in esubero per l'esigenza del mercato e lo saranno anche per il futuro non proprio prossimo.

L'obiettivo primario da perseguire diventa necessariamente quello di ampliare la sfera delle competenze dell'avvocato. Competenze che, al contrario,

negli ultimi tempi, hanno subito erosioni gravissime sia per quanto riguarda l'attività di consulenza che quella di assistenza processuale.

Situazione destinata a peggiorare con l'avvento dei laureati triennali, con la divulgazione di organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e con il tentativo di alcune categorie (ragionieri e consulenti del lavoro) di ottenere l'accesso agevolato alla laurea in scienze giuridiche.

Il raggiungimento di un siffatto obiettivo necessita, però, dell'unità dell'intera avvocatura, quindi, di associazioni di categorie non afflitte da beghe di cortile e di rappresentanti istituzionali illuminati e non ispirati nel loro operare esclusivamente da mere ambizioni personali.

Irap, e ora restituite il maltolto

Giuseppe Loiacono

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE Francis Jacobs si è finalmente accorto - bontà sua - dell'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), il balzello più odiato dagli operatori economici e liberi professionisti italiani, (ICI a parte), giudicandola in contrasto con le norme fiscali europee. In particolare, si rileva il contrasto col divieto di istituire imposte simili all'I.v.a. (imposta sul valore aggiunto di cui al divieto previsto dall'art. 33 della sesta direttiva I.v.a.).

Sia di fatto che ci sono voluti, ahimè, circa 8 anni per affermarne l'assoluta illiceità e quasi 4 dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10/21 maggio 2001, per riconoscere quanto già gli studiosi di diritto tributario scrissero all'indomani della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (commi 143 e 144 dell'articolo 3), istitutiva dell'Irap, la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Si faceva notare, infatti, come l'Irap costituisca un'imposta che assoggetta a tassazione "una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine materiali eccetera" e, quindi, "una capacità contributiva autonoma, "reale", separata dalla capacità contributiva "personale" propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori" (così F. Gallo, che ha presieduto l'apposita Commissione ministeriale costituita per l'istituzione dell'Irap).

Si tratterebbe quindi di una capacità contributiva di "tipo reale", separata e aggiuntiva rispetto a quella "personale" dei singoli percettori di redditi e derivante dalla combinazione dei diversi fattori di produzione. L'attività sarebbe pertanto tassabile prescindendo dai suoi risultati, costituendo in ogni caso, secondo gli asseritori di tale teoria, un "potere di comando" su beni e servizi; il collegamento con i fatti espressivi di potenzialità economica si rinverrebbero, secondo la Commissione Gallo, nei singoli fattori di produzione in concreto remunerati.

Sarebbe giusto, pertanto, abrogarla per supportare vieppiù il rilancio economico (meno tasse, più P.I.I.) e restituire il maltolto a chi ha pagato senza necessità di inutili cause tributarie, che aggraverebbero maggiormente il disastroso bilancio della giustizia italiana.

L'ultima opera del prof. Pascuzzi, barese, ordinario di Diritto privato comparato all'Università di Trento

Lex Aquilia, in 22 numeri il diritto alla portata di tutti

Mirella Chiarolla

Segnaliamo, tra le novità del panorama editoriale giuridico, l'uscita dell'ultima opera del prof. Giovanni Pascuzzi (e dei suoi collaboratori), barese d'origine (Toga d'oro nel 1986), attualmente Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Trento, e recentemente nominato pro-rettore della stessa Università.

Dopo numerose pubblicazioni, caratterizzate dai temi innovativi e dal taglio originale, affronta con successo ed intelligenza la sfida più difficile per un giurista: rendere accattivanti e di facile comprensione temi giuridici importanti e complicati. Ci riesce la *Lex Aquilia*, Giornale didattico e selezione di giurisprudenza sull'illecito extracontrattuale, edito da Zanichelli (consultabile sul sito http://www.jus.unin.it/users/pascuzzi/publicazioni/Lex_Aquilia/numeri/indice.htm). Dalle pagine di un vero e proprio "quoti-

diano" il prof. Pascuzzi (insieme ad una redazione che ha saputo essere all'altezza del compito, e nella quale va segnalata la presenza di un altro stimato barese, Roberto Caso) offre una panoramica a tutto tondo del complesso tema dell'illecito aquiliano.

Ventidue numeri, ventidue temi (più il numero zero, quasi un'introduzione dell'opera): ingiustizia del danno, lesione dei diritti della personalità, riservatezza, lesione del credito, responsabilità medica, responsabilità della Pubblica Amministrazione, violazione del diritto d'autore, rovina d'edificio e tanti altri ancora.

Ogni numero di *Lex Aquilia* affronta in maniera esauriente, dotta e piacevole un argomento: in prima pagina il lettore trova un editoriale, firmato dal curatore del numero; poi l'apertura con un articolo di cronaca che attualizza e modernizza l'ar-

gomento; di seguito le pagine culturali, la sezione esteri, che fornisce una panoramica internazionale e comparata; poi la "rubrica" della dottrina, lo "spillo" ed infine anche le vignette umoristiche.

Il CD-ROM allegato contiene, poi, non solo l'intera *Lex Aquilia*, ma anche ipertesti cui è possibile accedere con un semplice clic, con il testo integrale di alcune sentenze citate, che costituiscono le pietre miliari della cultura giuridica moderna.

Nonostante l'intento dichiarato dell'opera (anche nel sottotitolo) sia quello di attirare e soddisfare un pubblico di "neofiti" del diritto, per la sua accuratezza scientifica ed esaustività si rivela uno strumento prezioso anche per gli esperti del diritto, i quali, sfogliando le gustose pagine di questo speciale tabloid, hanno la possibilità di "rinfrescare" senza fatica, ed anzi con piacere e curiosità, la conoscenza di argomenti cardine della Scienza giuridica.

Giovanni Pascuzzi

Lex Aquilia

Giornale didattico e selezione di giurisprudenza sull'illecito extracontrattuale

con CD-ROM



Zanichelli
Bologna

La copertina dell'opera "Lex Aquilia" del professore barese Giovanni Pascuzzi



Le responsabilità dell'amministratore nell'ambito delle sue funzioni di mandatario

Riforma dalla parte dei condomini

Attuali norme ormai inadeguate

Dario Ambrosio

L'esigenza di una riforma della disciplina del Condominio, da decenni invocata da più parti, ha il fondamento nell'inadeguatezza di un sistema normativo ancorato al 1942, che peraltro ricicla un modo normativo del 1934, ove il fenomeno condominiale era legato a diverse esigenze ed a modesti agglomerati urbani.

I Disegni di legge, com'è noto, sono quello presentato dal senatore Pastore avente il n. 622, quello presentato dal Senatore Manfredi + altri avente il n. 1659 e quello partito da Bari presentato dal senatore Bucciero + altri (su iniziativa del Sindacato avvocati di Bari) avente il n. 1708 e che sono oggetto d'analitico commento, articolo per articolo, con brevi note in calce, sulla mia relazione pubblicata sul sito www.udai.it e www.realtforense.it.

Il disegno di legge n. 1708, prende le mosse proprio dagli sviluppi del pensiero della giurisprudenza e della dottrina che nel corso dell'ultimo decennio hanno rielaborato il contenuto d'alcune disposizioni codicistiche, cercando di contemperare equamente (non sempre con successo) alcuni aspetti pratici in continua evoluzione. Tale proposta di legge appare, a mio parere, l'unica in grado di svolgere, senza troppi sconvolgimenti sulla struttura portante del vigente codice, una politica che nel breve e medio periodo possa agevolmente risolvere le patologie più numerose nei con-

domini, deflazionare i contenziosi e portare ad una sana qualificazione e responsabilizzazione dei compiti dell'amministratore nel rispetto sempre più evidente delle sue funzioni di mandatario.

Il testo elaborato dalla Commissione Giustizia, allo stato attuale, tiene fermi molti dei principi consolidati nei sessant'anni d'applicazione della normativa, ma nel medesimo tempo interviene, in modo non sempre armonioso. Nel positivo intento di colmare le lacune esistenti, tuttavia sembra che la riforma, in più occasioni, abbia subito il fascino d'aspetti, a mio parere, quasi del tutto estranei ai problemi condominiali.

Se, infatti, i diversi articolati potevano ispirare un testo unico in più punti, è altrettanto pacifico che i punti di partenza e reale gli scopi erano e sono in netto contrasto. Si deve, a mio modo di vedere, privilegiare la risoluzione delle problematiche concrete, ad oggi sentite dai condomini e i cui patologie sono sotto gli occhi di tutti.

Se pertanto può essere corretto parlare di tutela di interessi superindividuali di pari rango, contrapposti a quelli individuali, allorché si verta nella materia della sicurezza che ha quale presupposto la tutela della salute e dell'incolumità di tutti, non altrettanto può dirsi per quanto attiene alla "sostituzione delle parti comuni" ove il richiamo appare un abile

escamotage che di fatto lede il diritto di proprietà del singolo, mai degradato a rango inferiore.

La Commissione "Riforma Condominio" del Sindacato Avvocati di Bari - che ho l'onore di Coordinare - ha già espresso la sua posizione riformulando l'articolato del testo unificato approvato il 20.05.2004 dal Comitato Ristretto della Commissione Giustizia del Senato sulla scorta dei principi originari. Speriamo che alcune sbavature possano trovare immediatamente dei correttivi, con il contributo dei più illuminati, mai dimenticando che: una riforma che non crea certezze e favorisce i dubbi forieri d'ulteriore contenzioso, avrà miseramente fallito.

Mi auguro che nel prossimo futuro, si assisterà ad interventi meno filosofici sulla riforma, senza cedere il passo ad istanze di categorie interessate alla propria posizione, piuttosto che a quella dei condomini - cittadini.

P.S. - Dopo aver scritto questo succinto commento è arrivata alla mia attenzione la cortese comunicazione del nostro iscritto senatore Ettore Bucciero allegando il verbale del Suo intervento in Commissione nella seduta del 16 marzo 2005 il cui contenuto mi riempie di speranza e di rinnovata fiducia. Voglio pertanto ringraziare pubblicamente il collega Bucciero per l'impegno profuso a vantaggio della collettività.

Il contributo di Bucciero

Di seguito, l'intervento del sen. Ettore Bucciero in Commissione Giustizia.

Premetto che il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame trova la mia piena approvazione. E' stato preso a base il disegno di legge n.1708, di cui sono primo firmatario, che poi si è arricchito di altri preziosi contributi. Sono quindi state riconosciute le motivazioni sostanziali alla mia proposta, che vorrei ricordare sinteticamente.

La prima motivazione è costituita dall'enorme incidenza sui ruoli delle cause civili di quelle in materia di condominio, soprattutto a causa di una giurisprudenza molte volte oscillante, quando non addirittura contraddittoria. Tale situazione ha indotto me e un gruppo di avvocati (in particolare la sezione barese del sindacato forense) a redigere il disegno di legge n.1708. Con il nostro lavoro, abbiamo cercato di individuare le norme che avevano suscitato i maggiori dubbi, cioè le materie che, in assenza di interpretazioni certe, avevano consentito la proliferazione dei giudizi in tale ambito.

E' noto che la legislazione in materia poteva considerarsi non solo antica, ma addirittura mummificata; basti pensare all'evoluzione della proprietà immobiliare in condominio e agli sforzi conseguenti da parte della giurisprudenza, ma non sempre con esiti favorevoli, di adeguare le nuove forme di vita condominiale alle norme esistenti, ormai antiche. Il testo mi soddisfa e ho apprezzato il lavoro sinora svolto che ha sapientemente tenuto conto dei contributi di tutti, senza subire le scorrette, a volte esagerate, pressioni di lobby ben individuate che, in luogo di perseguire gli interessi generali, hanno tentato di perseguire quelli di parte. Mi basta accennare all'equivoco - solo di un equivoco può infatti trattarsi - sorto in merito al registro degli amministratori, nato dalla necessità di facilitare l'individuazione dell'amministratore e la notifica a quest'ultimo di tutti gli atti.

Concludo il mio intervento affermando che il testo contiene ovviamente piccole imperfezioni e lacune che tenterò di colmare attraverso la presentazione di specifici emendamenti.

In ogni caso, sono lieto di poter affermare che il Parlamento, attraverso lo sforzo di tutti, ha finalmente posto mano seriamente ad una riforma attesa ormai da decenni.

Antonio Rizzato nuovo presidente della gloriosa Società Ginnastica barese

Un avvocato a capo dell'Angiulli...

L'avvocato Antonio Rizzato da poche settimane è il nuovo presidente della Società Ginnastica Angiulli di Bari. A lui gli auguri di buon lavoro dal Sindacato degli Avvocati e dalla redazione di "Realtà forense".

L'Angiulli è una società sportiva che vanta grandi tradizioni. E' nata il 1° gennaio 1906 ad iniziativa di un gruppo di insegnanti, con a capo Eroele Accolli Gil, che ne fu il primo presidente; la denominarono "Ricreatore festivo Andrea Angiulli" in memoria del celebre filosofo e pedagogo conterraneo (1837 - 1890). La sede era in Via Nicolai n. 4. Sei anni dopo assunse il nome di "Società ginnastica e ricreativo festivo". Nel 1921 venne inaugurata la nuova sede messa a disposizione dal Comune di Bari in Corso Cavour.

La prima disciplina sportiva praticata è la ginnastica e proprio con la ginnastica la società Angiulli riceve la massima risonanza, con due medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Parigi del 1924 da Francesco Martino. Nel 1926 l'angiullista Francesco Lapalorcia ottiene il record mondiale di sollevamento pesi, categoria leggeri, in ponte con la misura di Kg. 91,500.

Da Via Nicolai l'Angiulli si trasferisce in Via Napoli, dove viene costruita una palestra coperta che da un lato di Via Napoli si estendeva fino al Corso Mazzini; è la nuova sede dell'Angiulli. Una struttura destinata a divenire la casa di tantissimi sportivi baresi.

La migliore gioventù sportiva della città si forma nell'Angiulli. Durante il fascismo, tra mille problemi, le attività proseguono e le discipline si allargano: oltre alla ginnastica ed alla pesistica, inizia anche la lotta ed il basket. L'Angiulli sente la necessità di una struttura più larga e all'inizio del 1930 si pensa ad una nuova sede. Con l'aiuto dell'amministrazione comunale viene realizzata la nuova sede su una superficie centrale della città all'angolo tra le vie Francesco Crispi e Via Ettore Fieramosca.

Lo scoppio della seconda guerra mondiale coinvolge tutto e tutti; la sede viene requisita dalle Forze Armate e l'attività sospesa. Riprende nel 1947 con rinnovato slancio e con nuove discipline: il pattinaggio e lo judo.

Nel 1948, Olimpiadi di Londra, è la consacrazione dell'angiullista Pietro Lombardi,

medaglia d'oro nella lotta greco-romana. Il trionfo londinese fa aumentare notevolmente l'associazionismo e nel maggio 1949 l'Angiulli è prima ai campionati italiani di judo. I titoli vinti ai vari livelli in tutte le discipline sono innumerevoli. Nel 1954 ai campionati del mondo svoltisi in Bari del pattinaggio corse l'angiullista Giuseppe Lobuono vince la medaglia d'oro.

Grande passione viene immessa nel basket dove il gruppo dei cestisti allenati dal compianto collega avv. Leonardo Campolieto, ottiene nell'annata 1956/57 la promozione in serie B.

Riconoscimenti a livello nazionale giungono all'Angiulli anche dal pattinaggio. Alla fine degli anni '50 l'area occupata dall'Angiulli viene destinata a sede del Palazzo di Giustizia per cui il Comune incarica l'ufficio

tecnico di trovare un'area alternativa per la dimora dell'Angiulli. Il trasferimento è in Contrada Quattrobocche, vicino alla centrale del latte.

Nell'ottobre del 1960, presente il sindaco Renato Dell'Andro e le massime autorità, avviene l'inaugurazione. Nel biennio '62-'64 cresce il numero degli iscritti (circa 400) e si costruiscono i primi campi da tennis. Il tennis crea un grande movimento di massa. E' il momento magico anche in campo nazionale che iniziato con Pietrangeli, continuerà negli anni '70 e '80 con Panatta. L'Angiulli sforna tennisti del calibro di Gianluca Pozzi e Mario Carnevale. Tocca il massimo storico di 1500 iscritti con notevoli problemi anche logistici.

Nell'aprile scorso è stata inaugurata una struttura, unica in Italia, che copre tre campi da tennis, sede dell'Accademia del Tennis.



L'avv. Antonio Rizzato, neo-presidente della Società Ginnastica Angiulli di Bari

Marco Vignola punta a Torino 2006 con la nazionale polacca

...ed un altro sul bob (sognando le Olimpiadi)



Un avvocato barese alle Olimpiadi invernali di Torino 2006? E' ancora presto per dirlo ma le premesse ci sono tutte. E' Marco Vignola (nella foto il terzo da sinistra con i suoi compagni di squadra) che potrebbe partecipare all'importante appuntamento come pilota della squadra polacca del bob a 4. Sport estremo, per le folli velocità, e anche inusuale per un barese. Curiosità nella curiosità è che Vignola sarà alle Olimpiadi non con la nazionale italiana ma appunto con quella della Polonia di cui fa parte dallo scorso anno. Ha partecipato ai Mondiali assoluti di Calgary e nel prossimo novembre lo attende la Coppa del Mondo. "Spero sia il viatico per le Olimpiadi di Torino - dice - il sogno della mia vita sportiva".

La sua passione per il bob nasce nel 1999. E' nazionale azzurro dal 2000 al 2004 (partecipando ai campionati europei in Germania). Poi la separazione per divergenze con il direttore agonistico e l'approdo nella nazionale polacca.



DALLA PRIMA Costituzione: intangibili indipendenza della magistratura e obbligatorietà dell'azione penale

Il Csm subordinato al potere politico

Bisogna cambiare, ma per favorire l'approdo al bipolarismo mite

(dalla prima)

Non a caso, vi è una relazione diretta tra l'esaltazione del potere esecutivo contenuta nell'approvazione nuova parte II della Costituzione (con un Primo Ministro "firmano" del Parlamento) e l'indebolimento dei poteri di controllo perseguito con la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Né vale ricordare, come fanno alcuni, che l'idea di un forte Primo Ministro risale in realtà ad alcuni padri costituenti, tra i quali addirittura Piero Calamandrei. E' a tutti noto infatti, o dovrebbe esserlo, che nel pensiero di Calamandrei il potere di un esecutivo forte, imperniato su un Primo Ministro di coalizione eletto direttamente dal popolo, era temperato da poteri di controllo altrettanto robusti in quanto esercitati da organi assolutamente indipendenti.

Non a caso, per Calamandrei il CSM avrebbe dovuto essere composto di soli magistrati, laddove, invece, già nel nuovo testo costituzionale si realizza una subordinazione dell'organo di governo autonomo della magistratura al potere politico, con l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomina del Vice-presidente del CSM, nomina oggi di competenza del Consiglio. Subordinazione, questa, che si intende evidentemente completare con la legge sul nuovo ordinamento giudiziario, sottraendo nei fatti al CSM il potere di nomina dei capi degli uffici e il controllo sulla progressione in carriera dei magistrati.

Del resto, il nuovo testo costituzionale estende anche ad altri poteri neutri la subordinazione rispetto alle maggioranze politiche, ponendo al contempo un delicato problema di coerenza tra sistema elettorale e Costituzione. L'elezione diretta del Primo Ministro, oggi in via di costituzionalizzazione, sommata a un sistema elettorale maggioritario, comporterebbe l'esigenza di forti contrappesi per evitare i rischi di "dittatura della maggioranza".

Nel nuovo testo della parte II della Costituzione, invece, emergono alcune "Perle" che la dicono lunga sul disegno complessivo sottostante. Per un verso, sia il presidente della Repubblica sia i presidenti di Camera e Senato possono essere eletti con semplice maggioranza assoluta dopo un certo numero di scrutini; per altro verso, proprio il presidente della Repubblica e i presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, nominano i presidenti delle Authority. Così, viene costitu-

zionalizzato il controllo della maggioranza parlamentare su fondamentali poteri teoricamente neutri. Chi vince, insomma, prende tutto. Si tratta di un vero e proprio "virus ideologico", già ampiamente inoculato nelle istituzioni e che ora si vorrebbe addirittura costituzionalizzare.

Che la malattia sia già diffusa, del resto, è provato dalla piccola costituzione di casa nostra. Lo Statuto della Regione Puglia, infatti, è un concentrato di questa ideologia perversa, addirittura oltre il testo di riforma della II della Costituzione. A puro titolo di esempio, basti pensare che:

a) i "padri costituenti" pugliesi hanno smarrito il collegamento - presente proprio nel pensiero di Calamandrei - tra sistema di elezione diretta del presidente e formazione di stabili coalizioni di partiti. Non vi è, infatti alcuna norma che attribuisca un qualche status istituzionale al candidato presidente non eletto, o comunque al capo dell'opposizione. La coalizione perdente cessa di esistere il giorno dopo le elezioni. Chi perde, perde tutto. E' amaro dirlo, ma la Regione Puglia ha fatto scuola: la costituzionalizzazione delle prerogative del capo dell'opposizione, presente all'art. 64 nel testo di riforma costituzionale votato dalla I commissione della Camera, è stata purtroppo cancellata nel testo finale;

b) la dipendenza dell'Assemblea dal presidente eletto direttamente dal popolo pugliese è totale e non soffre eccezioni: All'approvazione di una mozione di sfiducia consegue sempre e comunque lo scioglimento del Consiglio, rendendo la mozione di sfiducia una mera ipotesi di scuola. Laddove, almeno, il nuovo art. 94 Cost. prevede la possibilità (per quanto bizzarra) di una mozione di sfiducia costruttiva votata dalla "maggioranza espressa dalle elezioni", che comporta la sostituzione del Primo Ministro senza scioglimento della Camera. In Puglia, insomma, il presidente eletto dal popolo non può mai essere sfiduciato! Con buona pace di secoli di dottrina costituzionale sul ruolo dei Parlamenti.

Infine, un interrogativo e una considerazione. Condannare la riforma costituzionale dell'attuale maggioranza parlamentare significa affermare che l'attuale Costituzione non deve essere toccata? Sono tra coloro che pensano che le riforme costituzionali varate nella scorsa legislatura siano in parte non sufficientemente ponderate (v. art. 111), in parte sbagliate (v. legge costituzionale 1/99), e in parte

metodologicamente errate e confuse (v.titolov).

Ma penso, anche, che la nostra attuale Costituzione abbisogni di alcuni interventi che, salvaguardandone l'impianto pluralistico quanto ai rapporti tra i poteri, favoriscano l'approdo del nostro sistema istituzionale a quello che è stato chiamato un "bipolarismo mite", che sottragga libertà, diritti e regole fondamentali alla disponibilità della maggioranza parlamentare.

Parlando di giustizia, ad esempio, ritengo che indipendenza della magistratura e obbligatorietà dell'azione penale debbano restare cardini intangibili della nostra Costituzione. Il che non significa, tuttavia, che immutabili debbano essere considerati gli attuali assetti del sistema di governo autonomo della magistratura e del sistema di giustizia disciplinare dei magistrati. La magistratura infatti, non può andare esente dalla regola fondante delle moderne democrazie, per cui alla espansione di un potere deve seguire corrispondente responsabilità. E d'altro canto, il concetto della responsabilità dei magistrati non deve essere limitato al mero livello burocratico-disciplinare (come sembra ritenere l'attuale maggioranza parlamentare), ma deve investire quel più generale ambito che un costituzionalista del livello di Gaetano Silvestri ha definito la "responsabilità politica verso l'ordinamento-comunità".

Insomma, c'è materia per una riflessione non meramente conservatrice dell'esistente, che guardi oltre le "lune nere" sotto le quali ci tocca vivere.

Gianni Di Cagno
(già componente Csm)

DALLA PRIMA

La politica forense

(dalla prima)

Insomma, parrebbe di trovarsi di fronte ad una elegante espressione linguistica, solo una elegante espressione linguistica, di quelle destinate a riempire le pagine ed i titoli dei giornali, ma che, invece di "nobilitare" <<attività giudiziaria>> (si ritorna all'attributo forense), finisce col mostrare un più che evidente impoverimento della stessa, proprio perché ridondantemente (e si conceda l'antipatico neologismo) avvicinata, per scelta necessaria, alla nobile arte della politica. Forse, ma solo forse, sarebbe meglio discorrere unicamente di attività giudiziaria, lasciando in disparte la politica, al solo fine di non considerare la <<politica forense>> come una sub specie di <<arte>> della attività giudiziaria in quanto ossessivamente accostata alla politica stessa, quanto meno per non dover sostenere che anche la c.d. politica forense, piuttosto che farla (far cosa, poi?), occorrerebbe rifarla.

Inutile, quindi, nascondersi dietro un dito. Il vero è che occorre unicamente rimboccarsi le maniche e dunque prendere semplicemente atto della circostanza che l'attività giudiziaria-forense-è composta di piccole cose, tutte vicine alle altrettanto piccole cose del quotidiano. Di certo, la consapevolezza di ciò potrà rendere la faccenda meno "nobile", ma è sicuramente vero che la coscienza di un atteggiamento semplice finirà col "nobilitare" quella che la communis opinio, costantemente, infangava. Come dice qualcuno, bisogna essere contadini, pur senza amare la terra.



alberto santoro



CASTELLI
Change by design

Aredamento per uffici - Progettazione computerizzata - Realizzazioni "chiavi in mano"



Via S. Matarrese, 2/M - 70124 Bari - Tel. 080.5618022 Fax 080.5044737
www.albertosantoro.it

PROPOSTA STREPITOSA



1+2

Poltroa direzionale Poltrore interfocutore

€ 1205,00 + iva

€ 550,00 + iva

DISPONIBILITA' IMMEDIATA E LIMITATA

Offerta promozionale riservata agli associati U.D.A.I e Sindacato Avvocati Bari

realtà forense

aderente all'ASTAF
(Associazione Nazionale Stampa Forense)

Direttore Editoriale
Francesco Maione

Direttore Responsabile
Pierluigi Vulcano

codirettore
Silvano Salani
studiodilegale.salani@libero.it

Vice Direttore
Vito Antonio Contento

Hanno collaborato:
Dario Ambrosio, Mirella Chiarolla,
Antonio Deramo, Giovanni Di Cagno,
Massimo Di Florio, Felice Lafabiana,
Giuseppe Loiacono, Alfonso Marrese,
Franco Martino, Antonio Maurantonio,
Enzo Varricchio

Iscritto al n. 379 del Registro dei giornali e periodici del Tribunale di Bari giusto Decreto Presidenziale del 16 agosto 1969

Stampato presso:
LEVANTE ED. srl
via Napoli 35 - BARI

Sindacato Avvocati: tel./fax 080 5798198
sindacatoavvocati@libero.it

TUTELA LA TUA PROFESSIONE

ISCRIVITI AL SINDACATO AVVOCATI DI BARI

Rivolgiti alla nostra segreteria
(6° piano Palazzo di Giustizia, Piazza De Nicola)

Per la pubblicità su Realtà Forense:
Maurizio Miazga Communication
Via Amendola 172/Q - 7012 Bari
Telefono 080.5046298
Fax 06.233.215.207
e-mail: info@cityshopping.it



La mancata osservanza dell'orario di inizio delle udienze civili denunciata dal Sindacato

Dalle Dolomiti alla Valle dei Templi

Le norme di cortesia attuative del Codice deontologico


Francesco Maione

Il nostro segretario, a seguito di numerose segnalazioni, è stato costretto a denunciare ai Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Bari - in ambito civile - la mancata osservanza dell'orario di inizio delle udienze sia collegiali sia dei giudici monocratici.

E così alla garbata ma decisa nota dell'Avv. Vulcano del 22 aprile scorso ha fatto seguito il successivo 27 aprile l'invito del Presidente del Tribunale di Bari, Dott. Saverio Nanna, rivolto ai Presidenti delle Sezioni Civili e al Presidente della Sezione Lavoro ad intervenire per eliminare quanto lamentato dal Sindacato.

Niente di nuovo. Storie di ordinaria disfunzione della giustizia.

Una novità, invece, è l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Rovereto di norme di cortesia attuative dell'art. 22, comma 1, del codice deontologico forense, di recente pubblicate sul quotidiano on line ALTALEX, da osservarsi solo nell'ambito del circondario del Tribunale di Rovereto. Ma che senza dubbio rappresentano uno strumento per migliorare la qualità dei rapporti tra chi svolge la professione forense dalle Dolomiti alla Valle dei



Agrigento: uno scorcio della Valle dei Templi

Templi.

Il primo comma dell'art. 22 prevede infatti che il rapporto di colleganza debba sempre essere ispirato a correttezza e lealtà. In questa prospettiva, che non deve essere solo una dichiarazione di principio, i colleghi trentini hanno previsto che l'avvocato è tenuto a presentarsi puntualmente alle udienze e nell'ipotesi in cui ciò non è possibile, dovrà preavvisarne, quanto meno il giorno precedente, l'avversario, concordando con lui l'ora in cui potrà tenersi l'udienza.

Insomma, posto che comunque dobbiamo aspettare il giu-

dice, sempre che non abbia rinviato d'ufficio senza avvisare i procuratori costituiti, evitiamo di far attendere il collega.

Se poi all'udienza civile l'avversario, di cui si conosce l'identità e il numero telefonico, non è presente, il collega comparso avrà cura di sollecitare l'intervento telefonando al suo studio, onde l'avversario medesimo possa partecipare tempestivamente all'udienza o farsi sostituire idoneamente. Se l'ipotesi descritta è inattuabile, il collega presente dovrà chiedere il semplice rinvio dell'udienza; se il rinvio non è concesso, l'avvocato presente potrà procedere

alla trattazione della causa senza pregiudicare, per quanto possibile, il diritto della controparte di contraddire in un momento successivo.

Le manifestazioni di cortesia non si esauriscono con la puntualità alle udienze. Riguardano il dovere di consegnare all'avversario le copie di ogni documento depositato in giudizio.

Oppure, nel caso di convegni e incontri tra colleghi avversari, l'avvocato che rappresenta il convenuto si recherà dal collega che difende l'attore; tuttavia, nel caso di notevole divario di età, l'avvocato più giovane si recherà dal più anziano.

Invece, per quanto riguarda la corrispondenza telefonica, l'avvocato che sia chiamato al telefono da un collega deve rispondere senza dilazione alcuna e, se è impegnato in maniera tale che non gli è consentito di interrompersi per il colloquio telefonico, dovrà richiamarlo non appena possibile.

In mancanza di tutto, cioè non solo del giudice che rinvia d'ufficio ma, alla luce degli ultimi tagli alla Giustizia da parte del Governo Berlusconi, anche dei fondi per l'acquisto del materiale di cancelleria, salviamo almeno la buona educazione.

Diritto fallimentare e societario: ultimi tre seminari

Continua con successo il ciclo di seminari itineranti in Diritto fallimentare e Diritto societario organizzato dal Centro Studi di Diritto fallimentare e dal Sindacato Avvocati di Bari. I prossimi appuntamenti: venerdì 13 maggio, ore 16,30, Tribunale di Monopoli, "Il processo cautelare", relatrice Elisa Picaroni (Tribunale di Bologna); venerdì 20 maggio, ore 16,30, Tribunale di Acquafredda delle Fonti, "Il bilancio: invalidità della delibera di approvazione", interverranno Fabrizio Guerrera (Università di Messina) su "Profili di diritto sostanziale" e Giuliano Scarselli (Università di Siena) su "Profili di diritto processuale"; responsabili del seminario Costantino Della Corte e Marcello De Napoli.

Il ciclo si chiuderà venerdì 27 maggio, ore 16,30, alla L.U.M. di Casamassima con il seminario su "La riforma della legge fallimentare: nuove norme sull'azione revocatoria e sul concordato preventivo". Relatori: Floriano D'Alessandro (Università di Roma), Umberto Apice (Corte di Cassazione), Antonio Caiata (L.U.M. Bari-Casamassima), Stefano Scarafoni (Tribunale di Tivoli) e Vincenzo Donatelli (L.U.M. Bari-Casamassima).

you can **Canon**

CAMBIO DI STAGIONE.

Uno slogan o un'opportunità?

È l'occasione di cambiare stagione il tuo modo di lavorare (come se non ci fosse inverno) e di realizzare il valore della preziosa tecnologia Canon: un tecnologia di avanguardia, di sempre e futura.

Canon MF7400
Completamente digitale, formato A3, velocità 34 ppm

Canon FAX 4000
Alta qualità in un unico prodotto. Funzionalità, velocità, risparmio. Velocità stampa 34 ppm. Velocità scansione 32,000. Memoria di 280 pagine.

Canon 80300
Sistema digitale, velocità 30 ppm. Una stampante molto versatile. Memoria 128MB e fax di 400 pagine.

Entro il 15 dicembre 2004 conviene cambiare. Canon valuta il tuo usato fino a 2.500 euro.

Contattaci e scopri il tuo usato e il tuo modo di lavorare. (Prezzi consigliati, non garantiti). Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon, Copiatrice Canon. È il momento giusto per cambiare: usalo bene.

DDM srl - Via De Germinis, 49 - 70124 Bari
Tel. 080.547.52.21 - Fax 080.542.75.75
E-mail: ddm@ddmbari.it

Visita il nostro sito www.ddmbari.it - CONVIENE!

AGENZIA LIBRARIA JURIS

di Francesco Catalano

Distribuzione di tutte le case editrici con pagamenti rateali

Area Giudica:
Banche Dati - Testi - Abbonamenti riviste

Presente nei Tribunali di Bari - Trani - Matera

Finanze & Lavoro
Pratica professionale ed aziendale

CELT CasaEditriceLaTribuna

Se sistemi editoriali
Professionali, tecnici e universitari

IN PRENOTAZIONE PER CONSEGNA A BREVE:

- NUOVI PARERI MOTIVATI
- DIRITTO CIVILE
- DIRITTO PENALE

DISPONIBILI SUBITO:

- CODICE CIVILE
- CODICE PENALE
- CODICE DI PROCEDURA CIVILE
- CODICE DI PROCEDURA PENALE

Via G. Bovio, 76 - BARI
Tel. e Fax 080 5740353
e-mail: juristar@libero.it